

STATUTO

**IL CAMMINO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
A.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRIGGIANO BA VIA CARLO
ALBERTO 86

Numero REA: BA - 321455

Codice fiscale: 04511840722

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2023 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO
COOPERATIVA SOCIALE
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
SCOPO - OGGETTO

Allegato "B"
al n. 6562
di raccolta

Art. 1

È costituita con sede in Triggiano (BA), ai sensi della L.8 novembre 1991, n. 381, la società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata **"Il Cammino Società Cooperativa Sociale a r.l."**, di seguito indicata come "la cooperativa". In base all'art. 10, co. 8, del Decreto legislativo n.460 del 1997, nel rispetto della sua struttura e delle sua finalità, la cooperativa è considerata **O.N.L.U.S. di diritto**, e come chiarito dalla circolare del ministero delle finanze n. 127/E del 19 maggio 1998, tale "qualificazione" di diritto comporta che le cooperative sociali non sono tenute ad adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni dell'art 10 del D.lgs 460/1997, **comprese le prescrizioni riguardanti l'uso dell'acronimo O.N.L.U.S.**

L'organo amministrativo della cooperativa potrà istituire, ai sensi di Legge, sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove, purché nel territorio della Comunità Europea. Il domicilio dei soci, degli amministratori, del revisore e dei sindaci se nominati, per quello che concerne i rapporti con la società è quello risultante dal Libro soci e dagli atti sociali.

Art. 2

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2044 e potrà essere prorogata o sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza del termine.

Art. 3

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. In ragione della propria qualificazione mutualistica la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e $\frac{1}{2}$ calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci coope-

ratori, né durante la vita sociale, né successivamente al suo scioglimento;

d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

Lo scopo della Cooperativa Sociale è quello di perseguire l'interesse generale delle comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4 ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, articolo 1, lettere a) e b). La cooperativa si configura, pertanto, come cooperativa sociale a scopo plurimo: le attività previste ai punti A) e B) dell'Art. 1 della legge 381/91 saranno coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità della cooperativa sociale e saranno funzionalmente collegate con gestione nettamente separata. L'organizzazione amministrativa e la gestione contabile della cooperativa sociale, infatti, consentirà la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate, al fine di applicare correttamente le agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, ed in particolare promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei propri soci.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolge attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-

to di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente di cui all'articolo 2514 del codice civile.

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'associazione nazionale di categoria ed alla relativa associazione regionale, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 4

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto delle disposizioni di cui all' art.1, comma 1 della Legge 8 novembre 1991, n.381, ha per oggetto tutte le attività di seguito descritte.

Per quanto riguarda le attività previste ai punti **A)** e **B)** dell'Art. 1 della legge 381/91 la cooperativa potrà, coordinandole e collegandole funzionalmente:

a) Progettare e gestire centri socio riabilitativi, educativi ed occupazionali, case famiglie, servizi di formazione alle autonomie, servizi di aiuto personale, counselling, mediazione familiare ed interventi mirati verso le persone con disabilità psico-fisica, disagio psico-sociale, patologie psichiatriche e di dipendenze patologiche che valorizzino le abilità di ogni persona e agiscano sulla globalità delle situazioni personali, familiari, sociali e occupazionali con il principale obiettivo di favorire il loro collocamento lavorativo compatibilmente con le competenze possedute e le abilità acquisite, anche in servizi attinenti l'ordinaria manutenzione degli ambienti interni ed esterni degli stessi centri quali attività di pulizia, di piccola manutenzione degli immobili e dei giar-

dini di pertinenza e servizio mensa.

b) Fornire servizi integrati socio-sanitari che supportino l'utente dalla riabilitazione al reinserimento sociale e lavorativo, gestire strutture socio-sanitarie residenziali e non, a favore di soggetti svantaggiati, in particolare, nell'ambito della disabilità psichica, fisica e sensoriale, del disagio psichico, della psichiatria, delle dipendenze, di anziani, di minori e adolescenti con ritardi di apprendimento, di famiglie in situazione di disagio e di esclusione sociale e di nuove forme emergenti di bisogni e povertà al fine di sostenerne l'autonomia personale ed economica anche mediante l'inserimento lavorativo degli stessi soggetti svantaggiati in attività diverse gestite dalla cooperativa di seguito specificate dal punto I al punto XXX, comprese quelle attinenti l'ordinaria manutenzione degli ambienti interni ed esterni delle suddette strutture.

c) Realizzare progetti per attività di inclusione sociale, educative, formative e di accompagnamento al lavoro rivolte a persone svantaggiate, di cui al precedente punto b), organizzando e gestendo servizi che favoriscano il processo di riabilitazione, educazione, integrazione sociale, formazione professionalizzante e inserimento lavorativo nell'ambito dei settori e delle attività di seguito specificate dal punto I al punto XXX.

d) Fornire servizi integrati socio-sanitari-educativi-occupazionali alla persona rivolti a immigrati, nomadi e richiedenti asilo, nonché a quanti che, per la loro condizione sociale o personale, necessitino di sostegno anche mediante la promozione di tirocini formativi e di inserimento lavorativo degli stessi beneficiari in attività diverse gestite dalla cooperativa di seguito specificate dal punto I al punto XXX.

e) Promuovere e favorire la formazione professionale, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione professionale di persone svantaggiate, operatori del privato sociale e della pubblica amministrazione e giovani con la finalità dell'inserimento lavorativo e del miglioramento della condizione lavorativa in particolare in favore degli stessi dipendenti e soci impegnati nello svolgimento delle attività di seguito specificate dal punto I al punto XXX.

f) Promuovere e gestire attività di tempo libero utili a perseguire socializzazione e inclusione qua-

li: centri giovanili, campeggi, ostelli, parchi, soggiorni di vacanza, ludoteche, palestre a scopo terapeutico, piscine, maneggi, campi sportivi, case di soggiorno marine e montane anche mediante l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati sia nelle funzioni manageriali di gestione, sia in quelle prettamente operative al contatto con il pubblico, sia in quelle relative ai servizi accessori di pulizia, manutenzione degli immobili, del verde e degli ambienti di pertinenza, gestione delle mense e di punti ristoro.

g) Fornire servizi integrati psico-socio-educativi-occupazionali per il reinserimento post-penitenziario ed il recupero sociale e lavorativo di minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a pene alternative alla detenzione, attraverso la promozione di tirocini e forme di inserimento lavorativo in attività diverse gestite dalla cooperativa di seguito specificate dal punto I al punto XXX.

h) Gestire gruppi appartamento, comunità alloggio, forme di co-housing, co-working e co-living, rivolte a persone svantaggiate e non ed a persone in condizione di emergenza abitativa e lavorativa anche mediante il coinvolgimento degli stessi beneficiari in servizi accessori di pulizia e manutenzione degli ambienti interni ed esterni di pertinenza ed in attività diverse gestite dalla cooperativa di seguito specificate dal punto I al punto XXX.

i) Progettare e gestire attività laboratoriali e di cantiere, eventi e/o attività nel settore culturale e/o artistico, artigianale e delle nuove tecnologie con finalità diretta alla promozione umana, all'integrazione sociale e lavorativa, allo sviluppo della personalità e dell'autonomia, al recupero delle abilità residue e all'accrescimento della partecipazione attiva alla vita della collettività, mediante la formazione e l'inserimento lavorativo e il coinvolgimento operativo, di soggetti svantaggiati nei mestieri legati alle produzioni culturali, artistiche e artigianali e alle nuove tecnologie.

j) Progettare e gestire, anche con l'inserimento di soggetti svantaggiati, sportelli di inclusione sociale e lavorativa rivolti alla cittadinanza quali: informa-giovani, sportelli sociali, sportello migranti, nonché attività interculturali rivolte a minori e ed adulti, come insegnamento dell'italiano, laboratori, attività di orientamento formativo

e lavorativo, anche in convenzione con enti pubblici e privati.

k) Prendere in concessione a titolo gratuito i beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L.709/96, per il loro riutilizzo a fini sociali e lavorativi.

l) Curare l'edizione e la diffusione di periodici, riviste e libri su temi relativi agli scopi su indicati, mediante il coinvolgimento operativo, la formazione e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati nei mestieri legati all'editoria, alle produzioni multimediali ed ai social media.

m) Organizzare la gestione di servizi ed interventi per la difesa dell'ambiente attraverso l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, compresa la progettazione e la realizzazione di fattorie sociali e attività di educazione ambientale, nonché di interventi di tutela e ripristino dell'equilibrio ecologico in genere, anche in via di prevenzione attraverso la rilevazione, lo studio e la catalogazione dei fenomeni di degrado ambientale.

n) Gestire centri sociali e culturali e incubatori di impresa per la promozione, l'animazione sociale e culturale del territorio, lo sviluppo locale e l'impegno educativo e di promozione di una cultura di impresa solidale tramite la valorizzazione delle competenze delle persone, delle responsabilità a vari livelli e la tutela dei diritti civili mediante la promozione di forme di co-progettazione, co-working e sostegno alle start-up in gruppi misti composti da persone svantaggiate e non.

Per quanto riguarda le ulteriori attività di cui all'art. 1, lett. b) della legge n.381 del 1991, in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente sezione del presente articolo comprendente i punti da a) ad n) come sopra declinato, la cooperativa al fine di garantire lo scopo dell'inserimento sociale e lavorativo dei lavoratori svantaggiati quali disabili psichici, fisici e sensoriali, soggetti affetti da dipendenze patologiche ed ex tossicodipendenti, di minori in età lavorativa con ritardi di apprendimento, componenti nuclei familiari in situazione di disagio e di esclusione sociale, detenuti ed ex detenuti, immigrati, nomadi e richiedenti asilo, può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

I. manutenzione e custodia del verde pubblico e/o privato di strade urbane e extraurbane, di piazze,

fossi, arenili e dell'arredo urbano;
II. realizzazione e manutenzione di strade urbane ed extraurbane, di piazze, fossi, arenili;
III. realizzazione e manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale;
IV. pulizia, derattizzazione, disinfestazione disinfezione, sanificazione, portierato, custodia e sorveglianza di strutture e infrastrutture pubbliche e/o private;
V. progettazione, realizzazione, commercializzazione, manutenzione e gestione di impianti pubblicitari di varia natura;
VI. costruzione, ristrutturazione e manutenzione di immobili ed infrastrutture, ivi compresa la progettazione, fornitura, l'installazione e manutenzione di impianti idrosanitari, termici, elettrici, pannelli solari e fotovoltaici;
VII. realizzazione e manutenzione di impianti elettrici e termoidraulici civili e industriali;
VIII. gestione di archivi, biblioteche, parchi tematici e archeologici, di servizi museali, di attività editoriali anche multimediali e di servizi culturali pubblici e privati;
IX. produzione servizi informatici e di comunicazione di ogni genere;
X. raccolta e trasporto di rifiuti di ogni genere ed in particolare la raccolta differenziata e di rifiuti speciali, nonché attività volte al riutilizzo della carta, vetro, residui metallici, e quant'altro possa essere riutilizzato per il risparmio e la valorizzazione di risorse naturali;
XI. pulizia e risanamento ecologico di spiagge e tratti costieri;
XII. sgombero solai e cantine, commercializzazione di materiali ed oggetti provenienti da tale attività;
XIII. facchinaggio;
XIV. servizi di consegna e invio corrispondenza, raccomandate e pacchi;
XV. svolgimento di attività di servizio quali ad esempio l'affissione di manifesti;
XVI. gestione centri sociali aperti per il servizio di formazione, socializzazione positiva e reinserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e non;
XVII. gestione, animazione, fornitura di servizi ausiliari, di pulizia di lavanderia, di portierato, sorveglianza e mensa per pubblici servizi, centri diurni e strutture residenziali a conduzione

pubblica e privata, centri termali, stabilimenti balneari, villaggi, alberghi, campeggi; gestione parcheggi;

XVIII. gestione e manutenzione, parchi pubblici e parchi gioco, impianti sportivi e ricreativi pubblici e/o privati;

XIX. valorizzazione del turismo regionale, servizi di accoglienza e ricettività turistica, produzione di servizi per portatori di handicap, produzione e diffusione di documentazione turistica in genere;

XX. organizzazione di eventi sportivi, fieristici, culturali, convegni ed eventi formativi presso strutture ed infrastrutture pubbliche e/o private, gestione di servizi inerenti l'organizzazione di tali eventi, servizi di banqueting e catering;

XXI. produzione e vendita di manufatti di vario genere attraverso la realizzazione e gestione di laboratori artistici e/o artigianali;

XXII. produzione, distribuzione e vendita anche a domicilio, di prodotti agricoli, alimentari e non;

XXIII. gestione di attività di ristorazione, di somministrazione cibi e bevande e di gestione bar sia in forma fissa che ambulante, gestione di mense, servizi di catering e banqueting;

XXIV. organizzazione e gestione corsi di formazione professionale destinati al reintegro nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati indicati dalla Legge 381/91 e soci della cooperativa, a tal fine la cooperativa potrà utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previste da Leggi Regionali, nazionali e comunitarie;

XXV. produzione, coltivazione e commercializzazione di piante, svolgimento di attività di giardinaggio e agricoltura sociale;

XXVI. attività di riordino ed inventariazione di archivi e fondi speciali, di pulitura, catalogazione, schedatura, trasporto di materiale archivistico e archeologico;

XXVII. gestione di sale cinematografiche, realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive, produzione di corti, lungometraggi, documentari, spot, reportage in qualsiasi formato per il cinema, la televisione, la radio ed il web e diffusione della cultura cinematografica attraverso la formazione, la didattica e l'informazione e la gestione di attività radiofonica, televisiva e web tv;

XXVIII. gestione servizi cimiteriali;

XXIX. esercizio e conduzione di canili ed altri ri-

coveri per animali, compresi i servizi relativi alla gestione di cimiteri per animali detti di affezione o di compagnia;

XXX. realizzare una o più attività sopra elencate tra loro collegate.

La cooperativa potrà svolgere, altresì, tutte quelle attività, in proprio o per conto terzi, che si riterranno opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B), anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n.381, avverranno con gestioni amministrative nettamente separate.

La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai fini di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni. Inoltre, secondo l'art. 5 della suddetta legge 59/1992, la cooperativa potrà adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale. La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi, nonché, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non;
- b) potrà aderire ad associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto dal presente statuto;
- c) potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed

organismi economici, consortili e fidejussori, comunque costituiti, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

d) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

e) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

f) potrà favorire la costituzione di cooperative edilizie per l'assegnazione di case per i soci e gli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni, concessione di mutui o partecipazioni;

g) potrà curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei;

h) organizzare e gestire corsi di formazione professionale destinati al reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati suindicati, nonché quanto previsto dalla L.R. 21/93, art. 5, comma 2, lettere a), b) e c).

Per la realizzazione della propria attività la cooperativa potrà fare utilizzo della attività non prevalente di soggetti non soci e potrà ulteriormente costituire e partecipare a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m. i criteri e le regole dello svolgimento dell'attività mutualistica da parte della cooperativa e dei soci, l'organizzazione e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e quello amministrativo, la distribuzione dei ristorni e la raccolta del prestito da soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in

materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Art. 5

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico così come determinato nell'ambito delle attività sociali individuate precedentemente.

In ragione della propria qualificazione mutualistica la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due virgola cinque) calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita sociale, né successivamente al suo scioglimento;
- d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

Art. 6

Anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m. i criteri e le regole dello svolgimento dell'attività mutualistica da parte della cooperativa e dei soci, l'organizzazione e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e quello amministrativo, la distribuzione dei ristorni e la raccolta del prestito da soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

TITOLO II SOCI

Art. 7

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo fissato dalla legge.

I soci si articolano in categorie in relazione al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione, secondo le se-

guenti modalità:

a) soci cooperatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità, in relazione alla tipologia di rapporto mutualistico di lavoro realizzato;

b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;

c) soci sovventori - come previsti dalla L. 31 gennaio 1992 n. 59, art. 4 - sia persone fisiche che persone giuridiche, ed altri enti, quali ad esempio le Società di Mutuo Soccorso, nei limiti previsti dalla legge.

d) soci elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono infine essere soci cooperatori i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'Autorità Giudiziaria o per legge), che con la propria attività ed impegno possano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere soci anche Enti e persone giuridiche.

In nessun caso possono essere soci gli interdetti, i falliti riabilitati e coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta in imprese concorrenti della cooperativa. L'ammissione dei soci sovventori è limitata fino al massimo di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone fisiche che prestino la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991. I soci volontari non possono superare la metà del numero complessivo dei soci e devono essere iscritti in un apposita sezione del libro soci.

Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, co. 3 c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione o di inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto. Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, i soci appartenenti alle cate-

rie speciali che abbiano effettivamente maturato la formazione dovuta o conseguito l'inserimento, vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità alla prestazione lavorativa precedentemente svolta, possono, su domanda, diventare soci onorari della cooperativa, con delibera dell'assemblea ordinaria.

In base al medesimo criterio possono diventare soci onorari anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci, in base alla diversa categoria cui appartiene.

Art. 8

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo nella quale sia indicato:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, professione e codice fiscale;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che sarà variabile tra un minimo di euro 100,00 (Euro cento/00) ed il massimo fissato dalla legge;
- c) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso in cui trattasi di persona giuridica la domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare:

- a) la denominazione o ragione sociale, sede e attività svolta;
- b) la delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organismo, o la persona giuridica;
- c) le caratteristiche ed entità dei soci o degli associati;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- e) l'impegno al versamento della quota sottoscritta e delle altre somme fissate dal Organo amministrativo.

Alla domanda di ammissione dovranno essere inoltre allegati copia dello Statuto e della delibera di

cui al precedente punto b).

Art. 9

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide l'Organo amministrativo e la sua decisione dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato insieme alle motivazioni che l'hanno determinata.

In caso di mancata ammissione il richiedente ha la possibilità di ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione motivata del diniego espresso dall'Organo amministrativo. L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte.

In caso di reiezione della domanda, il richiedente potrà ripresentare la propria domanda solo successivamente alla rimozione delle cause che hanno determinato la non ammissione.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 10. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto nel comma a) dell'art. 21.

L'Organo amministrativo, nella propria relazione annuale, informa l'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

Art. 10

I soci sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione;
- b) al versamento delle quote di cui all'art. 21;
- c) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dall'Assemblea o dall'Organo amministrativo;
- d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dall'Organo amministrativo;
- e) a comunicare qualunque variazione intervenuta nei dati indicati nella domanda di ammissione.

Art. 11

È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono iden-

tici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché senza espresso assenso dell'Organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello delle cooperative, se soci cooperatori.

Art. 12

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, o per scioglimento dell'Ente o della persona giuridica.

Con l'interruzione del rapporto sociale si estingue ogni altro rapporto ad esso sottostante, compreso quello di lavoro.

Lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci e determina anche la risoluzione di tutti i rapporti mutualistici in corso.

È fatto divieto ai soci cooperatori di cedere la loro quota di capitale sociale.

Art. 13

Il recesso è ammesso oltre che nei casi previsti dalla legge nelle seguenti circostanze:

- a) se il socio abbia cessato di appartenere a una delle categorie di cui all'art. 7;
- b) se il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) se il socio non si trovi più in grado di partecipare all'attività sociale con particolare riferimento all'attività mutualistica di lavoro;
- d) se il socio lavoratore abbia trasferito di fatto il suo domicilio fuori della zona in cui la cooperativa esplica la sua attività;
- e) per raggiungimento dell'età pensionabile del socio lavoratore;
- f) per scioglimento della persona giuridica;
- g) a seguito di domanda presentata per iscritto da parte del socio volontario.

La richiesta di recesso deve essere comunicata alla cooperativa in forma scritta per essere sottoposta all'esame dell'Organo amministrativo.

Il recesso non sarà comunque operativo fino a quando non venga deliberato dall'Organo amministrativo e non ne sia fatta l'annotazione sul libro soci.

Il recesso non può mai essere parziale.

Art. 14

L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo contro il socio, oltre che nei casi previsti dalla legge e nel caso indicato all'art. 9 del presente statuto:

a) quando senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la cooperativa a qualunque titolo diverso dalla sottoscrizione di quote sociali;

b) quando svolga un'attività contrastante o concorrente con gli interessi della cooperativa o la danneggi in qualunque modo;

c) quando il medesimo si renda colpevole di inosservanza del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo amministrativo;

d) quando, senza giustificato motivo, non partecipi per più di quattro volte di seguito, alle assemblee regolarmente convocate;

e) se persona giuridica, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa;

f) quando non adempie o non possa adempiere agli obblighi di lavoro o di altra natura, assunti a qualunque titolo verso la società e si determini quindi a suo carico un motivo di interruzione del rapporto mutualistico di lavoro per motivi riconducibili ad una giusta causa o ad un giustificato motivo. Il regolamento interno può prevedere, anche in via esemplificativa, la casistica delle fattispecie considerate quale mancato adempimento ai sensi del presente articolo;

g) quando abbia raggiunto i requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia o abbia superato il 65° anno di età e non abbia esercitato il recesso;

h) quando appartenendo ad una categoria speciale, non raggiunge gli obiettivi prefissati nel programma di formazione o di inserimento nel termine in esso indicati;

i) quando, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

j) nei casi di interruzione del rapporto di lavoro, non determinati da causa di forza maggiore.

Nei casi indicati nelle lettere a) e c) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Art. 15

Le deliberazioni prese dall'Organo amministrativo a norma degli artt. 9, 13 e 14 devono essere comunicate per iscritto all'interessato il quale ha la

facoltà di ricorrere all'Assemblea.

Il mancato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Art. 16

I soci deceduti, receduti o esclusi hanno diritto al rimborso della quota sociale versata, sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e alle altre spettanze del socio, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo qualora sia stato versato e non sia stato destinato ad uno dei fondi di riserva indivisibili della cooperativa.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio se l'interruzione del rapporto sociale è intervenuto entro i primi nove mesi dell'esercizio sociale in corso ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio stesso, in caso diverso, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-sexies la liquidazione può essere effettuata in più rate entro il termine massimo di anni 5 (cinque).

Art. 17

In caso di morte del socio, gli eredi legittimi hanno diritto al rimborso della quota versata secondo il risultato dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea, mai però in misura superiore alla quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata.

In ogni caso il rimborso avverrà entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, ove non vi siano altri impedimenti previsti dalla legge o dal presente statuto.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla domanda di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci de-

funti saranno devolute, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale indivisibile.

Art. 18

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 19

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis ss., c.c..

La società potrà acquisire dai soci e/o da terzi finanziamenti destinati ad uno specifico affare, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'art. 2447-decies, c.c..

**TITOLO III
PATRIMONIO SOCIALE**

Art. 20

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, formato da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, dei soci volontari e dei soci sovventori, ciascuna di valore non inferiore a Euro 100,00 (Euro cento/00) né superiore ai limiti massimi stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione;
- b) dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) da qualificare come indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- c) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci finanziatori;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento a riserva costituito sulla base di norme di legge a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
- e) da ogni altra riserva.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte o delle azioni nominative possedute.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci durante la vita dell'ente, né successivamente al suo scioglimento.

Art. 21

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 per le persone giuridiche, il nuovo socio può versare a rate le quote sottoscritte con le seguenti moda-

lità:

a) almeno il venti per cento (20%) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Il socio inadempiente, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, viene invitato all'adempimento. Permanendo l'inadempienza e trascorso un mese dalla intimazione, il socio viene escluso dalla cooperativa.

Art. 22

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve trovare esplicita corrispondenza con quanto indicato nel regolamento interno. La retribuzione e/o il compenso per l'attività lavorativa svolta non può essere inferiore ai minimi previsti dal corrispondente contratto collettivo di lavoro, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa. Dal tipo di rapporto mutualistico instaurato discendono i relativi obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali.

Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della cooperativa, possono essere distribuiti ristorni quale conguaglio della retribuzione periodicamente corrisposta. I ristorni possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche dell'esercizio di cui si approva il bilancio, derivanti dalle attività svolte con i soci. L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità, in adesione a quanto previsto dal regolamento interno.

Art. 23

Le quote ordinarie e dei soci volontari sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo alcuno. Esse non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la cooperativa, se non previa autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Le azioni dei soci sovventori sono nominative e liberamente trasferibili, fatto salvo il diritto di prelazione, da esercitare inderogabilmente entro trenta giorni, di cui godono gli altri soci, ordinari e sovventori.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

Art. 24

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili come segue:

a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento), mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b) nella misura prevista dalla legge, una percentuale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) l'eventuale residuo può essere distribuito quali utili ai soci in proporzione alla quota di capitale versato e nel limite indicato al precedente art. 5. La distribuzione di dividendi può avvenire solamente se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è maggiore di 0,25, ai sensi dell'art. 2545-quinquies c.c..

In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli utili di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Art. 25

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno la data, l'ora ed il luogo della riunione, che potrà anche essere diverso dalla sede sociale, da affiggersi in modo visibile nei locali della cooperativa almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso dovrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione che può essere tenuta trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita solo quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato

e può chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre 3 (tre) giorni.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso argomento.

I soci onorari partecipano alle assemblee della cooperativa senza diritto di voto. L'Organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 26

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea dovrà altresì essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio sindacale, se nominato. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il Bilancio;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina un eventuale compenso agli amministratori e la retribuzione dei sindaci;
- d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, posti all'ordine del giorno;
- e) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera sulla istituzione o modifica dei regolamenti interni;
- g) delibera sulla distribuzione di eventuali ristorni.

Se lo richiedono speciali ragioni di carattere generale quali quelle inerenti modificazioni legislative o mutamenti del contesto economico o riguardanti il movimento cooperativo oppure il solo settore delle cooperative sociali, o infine operazioni straordinarie che riguardano la cooperativa, l'assemblea che approva il Bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 27

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altra regione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 28

Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate ad alzata di mano o per dichiarazione. Per le elezioni alle cariche sociali o quando trattasi di soci, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art. 29

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte e che non appartengano a categorie speciali.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte, tenuto conto delle limitazioni previste per i soci sovventori.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, le quali dovranno essere citate nel processo verbale e conservate dalla cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha cinque voti. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

I voti dei soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non possono superare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 30

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, ovvero dal presidente del consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina il suo segretario che può essere anche un non socio. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto sia dal Presidente che dal segretario.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio e deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 31

Ove si verifichino le condizioni previste dall'art. 2540 c.c. o nel caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga funzionale ad un miglior funzionamento della cooperativa o alla attuazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., in relazione al numero complessivo dei soci raggiunto dalla cooperativa, alla distanza dalla sede sociale, all'importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle Assemblee, l'organo amministrativo ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione di far precedere l'Assemblea generale da Assemblee separate convocate nelle località sedi, anche temporanee, di attività sociale nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci.

Per la convocazione delle assemblee separate dovranno essere osservate le seguenti formalità:

- a) le Assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale;
- b) le date di convocazione per le singole Assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;
- c) anche per le Assemblee separate potrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima;
- d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna Assemblea separata e dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per provvedere all'elezione dei delegati a tale ultima Assemblea.

Alle Assemblee separate si applicano, in quanto compatibili le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea generale.

Ogni Assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i soci, i propri delegati all'Assemblea generale.

I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea generale sarà costituita dai delegati eletti nelle Assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei voti attribuitogli, come risultante dal processo verbale della singola Assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati nominati nelle Assemblee separate, condiziona la validità dell'Assemblea generale in prima e in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole Assemblee separate e risultanti da processi verbali delle Assemblee separate, i cui delegati siano presenti nell'Assemblea generale.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 32

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di due a un massimo di tre membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci,

purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci operatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci operatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi sociali. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momen-

to della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

I soci sovventori o i mandatari di persone giuridiche, possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente e può delegare parte delle sue funzioni ad uno degli amministratori oppure ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spediti o da trasmettersi anche a mezzo telefax non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi più urgenti, a mezzo di messo o di telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

La partecipazione alle adunanze può avvenire anche in audio e video conferenza, a condizione che presso la sede della riunione siano presenti il Presidente o il Vice Presidente ed il Segretario verbalizzante.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi; sono invece segrete quan-

do ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori o il direttore, oppure loro parenti ed affini in terzo grado. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la parità importa la reiezione della proposta. Il consigliere di amministrazione che, in una determinata operazione, ha un personale interesse o si trova in conflitto con la società, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

Art. 33

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richieda uno degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere

delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 34

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio all'amministratore unico.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Presidente, ovvero l'amministratore unico, è autorizzato a firmare i contratti di assunzione del lavoro da parte della Cooperativa, a provvedere ai pagamenti e ad eseguire incassi di ogni natura ed a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e da privati in genere, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 35

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei con-

ti.

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso, in caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

La retribuzione annuale del Sindaco unico o del Collegio Sindacale è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un Regolamento interno da compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

Art. 37

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri e i compensi.

Il patrimonio sociale risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 38

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre all'arbitro dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

Art. 39

Per quanto non regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulla società a responsabilità limitata.

Firmato: Luca Nenna; Gloria Buquicchio notaio (col sigillo).

32 di 32